

Deliberazione della Giunta Regionale 31 gennaio 2025, n. 14-742

**Emergenza sanitaria da peste suina africana (PSA). Disposizioni in materia di tributi regionali per l'anno 2025 a favore delle Aziende-Agri-Turistico-Venatorie (AATV) e Faunistico-Venatorie (AFV).**



Seduta N° 44

Adunanza 31 GENNAIO 2025

Il giorno 31 del mese di gennaio duemilaventicinque alle ore 09:45 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Marina CHIARELLI - Maurizio Raffaello MARRONE - Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

**DGR 14-742/2025/XII**

**OGGETTO:**

Emergenza sanitaria da peste suina africana (PSA). Disposizioni in materia di tributi regionali per l'anno 2025 a favore delle Aziende-Agri-Turistico-Venatorie (AATV) e Faunistico-Venatorie (AFV).

A relazione di: (Tronzano), Bongioanni, Bussalino, (Riboldi)

Premesso che:

ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni e integrazioni (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), ed all'articolo 7 del capo II della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9, la Giunta regionale, informata la Commissione consiliare competente, con propria deliberazione può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili;

è stata verificata l'esistenza di un focolaio di peste suina africana (PSA), confermato il 6 gennaio 2022 e che tutt'oggi coinvolge numerose Province e la Città Metropolitana di Torino.

Dato atto che:

- a fronte di tale emergenza sanitaria il Presidente della Giunta regionale, con ordinanze n. 3 e n. 7, rispettivamente del 12 e del 22 gennaio 2022, ha ordinato il divieto di svolgimento di qualsiasi attività venatoria di tutte le specie, comprese le attività di addestramento, allenamento e prove con i cani nonché di gestione faunistica, sul territorio compreso nell'area di 10 km confinante con la zona Infetta, stabilendo che tali misure si applicano con decorrenza dal 24 gennaio 2022, sono aggiornate

in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica e comunque sono rimaste in vigore sino al 30 aprile 2022;

- il Presidente della Giunta regionale, con ordinanza n. 15 del 15 marzo 2022, come modificata con l'ordinanza n. 21 del 30 marzo 2022, nelle more dell'approvazione del piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*sus scrofa*) previsto dal decreto legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, ed a parziale modifica della propria ordinanza n. 7/2022, ha disposto urgenti e mirate misure di depopolamento delle popolazioni selvatiche della specie cinghiale, che sono rimaste in vigore in relazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e comunque sino al 30 giugno 2022;

- con regolamento di esecuzione (UE) 2023/685 della Commissione del 27 marzo 2023 sono state modificate le zone soggette a restrizione e per il territorio Piemontese è stata ampliata la zona di restrizione I;

- l'Ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 5 del 2 ottobre 2024 "Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana", ha prescritto che l'attivazione delle modalità di caccia al cinghiale possono essere svolte nel territorio indenne da PSA con esclusione pertanto della Zona CEV (*articolo 3 commi 1, 2 e 5 Ordinanza 5/2024*) - Zona di controllo dell'espansione virale -, delle Zone infette e zone a restrizione II e III, non ricadenti nella Zona CEV (*articolo 4 comma 1 Ordinanza 5/2024*) e delle Zone soggette a restrizione I, non ricadenti nella Zona CEV (*articolo 4 comma 2 Ordinanza 5/2024*);

- con Regolamento di esecuzione (UE) 2025/164 del 23 gennaio 2025 recante modifica del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, sono state ulteriormente modificate le zone soggette a restrizione.

Richiamata la deliberazione la DGR 17-8289/2024/XI dell'11/03/2024, che ha disposto la sospensione del termine di pagamento della tassa annuale dovuta per l'anno 2023 e 2024 dalle Aziende Faunistico-Venatorie e Agri-Turistico-Venatorie interessate dalla diffusione dell'epidemia.

Richiamate altresì le note pervenute da parte dello studio legale dell'Avv. Andrea Campanile in rappresentanza di numerose aziende agri-turistico-venatorie e faunistico-venatorie e da parte della Cia Piemonte e Valle d'Aosta, con le quali, si richiede una proroga del pagamento della tassa di concessione regionale, in conseguenza delle restrizioni dovute alla Peste Suina Africana.

Considerato che, a seguito di istruttoria effettuata dal Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquatica,

- le aziende agri-turistico-venatorie (AATV) e faunistico-venatorie (AFV) di cui alla cartografia che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, rientrano nelle misure di gestione del cinghiale di cui alla zona di restrizione II e III del regolamento UE 2025/164, che prevede il divieto di esercizio dell'attività venatoria, nonché alcune rientrano nelle misure di gestione del cinghiale di cui alla zona di restrizione I del regolamento Reg. UE 2025/164, le quali, come già motivato con DGR n. 62-5054 del 13 maggio 2022, comportano l'incertezza sulle possibili preclusioni o limitazioni all'attività venatoria;

- la crisi di incertezza derivante dall'evoluzione della malattia legata ai cinghiali ha determinato un decremento dell'utenza venatoria che sceglie di esercitare l'attività negli istituti di gestione privata della caccia;

- la mancata possibilità di esercitare l'attività venatoria alla specie cinghiale nelle AFV e AATV potenzialmente potrebbe determinare:

- incremento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole; la specie cinghiale è causa della maggior parte dei danni ingenti alle colture agricole; il pagamento è a carico del gestore dell'azienda (Concessionario);
- mancato raggiungimento, nell'attuazione dei piani di prelievo selettivo del cinghiale di un risultato equilibrato in termini di rapporto tra i sessi e classi d'età con la conseguente possibilità di un incremento dei vettori della malattia.

Per quanto sopra, come evidenziato dal competente Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura di riferimento, si ritiene opportuno, in continuità con le precedenti azioni poste a favore delle Aziende-Faunistico-Venatorie (AFV) e Agri-Turistico-venatorie (AATV), disporre:

la sospensione sino al 30 novembre 2025 del termine di pagamento previsto dall'allegato alla legge regionale n. 5/2018, della tassa annuale sulle concessioni regionali di cui al numero d'ordine 16 della tabella A della tariffa approvata con decreto legislativo 21 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), dovuta per l'anno 2025 dalle Aziende-Faunistico-Venatorie (AFV) e Agri-Turistico-venatorie (AATV) le cui superfici ricadono nei territori interessati dalla diffusione dell'epidemia di peste suina africana (PSA), individuate e indicate nella cartografia che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto si dispone il mero differimento dei termini di pagamento, in materia di disciplina della gestione delle Aziende-Faunistico-Venatorie e Agri-Turistico-venatorie.

Visti:

l'Ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 5 del 2 ottobre 2024 "Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana";

il Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali( *Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle Zone di restrizione da Peste Suina Africana (PSA). 2023-2028 del 7 settembre 2023;

il Decreto 13 giugno 2023, "Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica";

il Decreto Legge 22 giugno 2023, n. 75 "Misure di contrasto alla peste suina africana" -disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della chiesa cattolica per l'anno 2023", art. 29;

la Legge n. 136 del 9 ottobre 2023, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici;

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

la Legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9. “Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi e della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate”;

la Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” e ss.mm.ii.;

la Legge regionale 19 giugno 2018 , n. 5 . "Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria”;

la D.G.R. n. 29-5766 del 7/10/2022.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta regionale, con voti unanimi resi nelle forme di legge,

*delibera*

1. di sospendere, sino al 30 novembre 2025 il termine di pagamento previsto dall'allegato alla legge regionale n. 5/2018, della tassa annuale sulle concessioni regionali di cui al numero d'ordine 16 della tabella A della tariffa approvata con decreto legislativo 21 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), dovuta per l'anno 2025 dalle aziende faunistico - venatorie e agri-turistico-venatorie, le cui superfici ricadono nei territori interessati dalla diffusione dell'epidemia di peste suina africana (PSA), individuate e indicate nella cartografia che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);
2. che le disposizioni di cui al punto 1 non hanno rilievo ai fini dell'individuazione del soggetto passivo, che resta quello obbligato con riferimento alla scadenza ordinaria;
3. che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

---


1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

DGR-742-2025-All\_1-allegato\_A.pdf

1.



Allegato



Codice	Tipo	Nome	Codice	Tipo	Nome
AL11	AATV	LA CENTURIONA	NO17	AATV	VAPRIO D'AGOGNA
AL13	AATV	LA LOMELLINA	NO19	AATV	IL NIBBIO
AL15	AATV	LAVAGNINA	NO20	AATV	GHEMME
AL19	AATV	MONCESTINO	TO19	AATV	MAGLIONE
AL28	AATV	ALBERA AL12	VC01	AATV	LA MANDRIA DI SANTHIA'
AL29	AATV	BOZZOLE	VC08	AATV	ARBORIO
AL30	AATV	CASTELLO DI FAVA GROSSA	VC10	AATV	CARISIO
AL31	AATV	CONSOLATA	VC13	AATV	IL MOSTAROLO
AL33	AATV	LAGHI	VC15	AATV	LENTA 1
AL34	AATV	MONTACUTO	VC16	AATV	LENTA 2
AL35	AATV	MONTEACUTO MIOGLIOLA	VC17	AATV	VILLARBOIT
AL36	AATV	ROCCA GRIMALDA	VC19	AATV	I COLOMBI
AL38	AATV	SELVA GAVAZZANA	VC21	AATV	IL GERMANO REALE
AL39	AATV	SELVAPIANA	VC22	AATV	GATTINARA
AL40	AATV	CASA CASTELLINI	AL01	AFV	ALTA VAL BORBERA
AL41	AATV	CASTELNUOVO BORMIDA	AL02	AFV	BISIO
AL42	AATV	LA MEIRANA	AL03	AFV	BOSCONI
AL43	AATV	MONTEROSSO	AL05	AFV	CASCINA EMANUELE
AL45	AATV	AIMONETTA	AL06	AFV	CASSINE
AL46	AATV	SOLONGHELLO	AL07	AFV	COSTA MERLASSINO
AL47	AATV	LIGNOLO	AL08	AFV	CUCCARO
AT06	AATV	ISOLA D'ASTI	AL09	AFV	IL BANDIASSO
AT10	AATV	VAL CHISONE	AL10	AFV	ISOLA MEZZANO
AT12	AATV	SCURZOLENGO	AL14	AFV	LAGO DI SARTIRANA
AT14	AATV	CASCINA ZUCCA	AL16	AFV	LE COLOMBARE
BI01	AATV	CAVAGLIA'	AL17	AFV	LE MURAZZE
BI02	AATV	CERVO	AL18	AFV	MALVICINO
BI03	AATV	LA BARAGGIA	AL20	AFV	MONTECASTELLO
BI04	AATV	CONTEA DI PAVERANO	AL21	AFV	RABBIOSO
NO03	AATV	VERUNO	AL22	AFV	RIO ANDA
NO04	AATV	AGRATE CONTURBIA	AL23	AFV	RIVAROSSA FONTANA
NO05	AATV	BARENGO	AL24	AFV	SABBIONE
NO08	AATV	CRESSA BOGOGNO	AL26	AFV	SEZZADIO
NO09	AATV	GALLIATE	AL27	AFV	SQUANETO
NO10	AATV	LANDIONA	AL37	AFV	S. ANTONIO
NO11	AATV	MOMO	AT02	AFV	CASORZO
NO12	AATV	PERNATE	AT13	AFV	SAN GRATO
NO13	AATV	ROMENTINO EST	NO01	AFV	CASALEGGIO CASTELLAZZO MANDELLO
NO14	AATV	ROMENTINO OVEST	NO02	AFV	GATTICO
NO15	AATV	SAN BERNARDINO	TO03	AFV	BORGOMASINO
			TO16	AFV	DELLA SERRA
			VC02	AFV	BORGIO D'ALE
			VC05	AFV	ROASIO
			VC06	AFV	ROVASENDA
			VC09	AFV	BALOCCHO
			VC18	AFV	ALICE CASTELLO

**Reg. UE 2025/164**

AATV-AFV  
 Zone di restrizione:  
 I  
 II  
 III